



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37 DEL 31-07-2025

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Articolo 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. n.267/2000. Atto di citazione n. R.G. 3106/2022-Tribunale di Trento Sezione civile - Verbale di conciliazione giudiziale. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale di Prima convocazione.

Presenti i Signori:

CEREGHINI MICHELE	P	Imperadori Massimo	P
Cominotti Cesare	P	Stefani Enrico	P
Corradini Giuseppe	A	Ferrari Fabio	P
Vidi Luca	P	Busignani Andrea	P
Rossini Laura	P	Campigotto Luca	P
Bonomini Monica	P	Cereghini Sasha	P
Bonapace Andrea	P	Maffei Giuseppe	P
Valentini Diego	A	Maffei Liliana	P
Cunaccia Federico	P	Maffei Renzo	P

Assessori esterni:

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor/a Rossini Laura nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati scrutatori i Signori:

Ferrari Fabio

Cereghini Sasha

Entra il consigliere Corradini Giuseppe al punto n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione.

L'ampia premessa ricognitoria che di seguito si produce è ritenuta necessaria per comprendere i fatti giuridicamente rilevanti che sono intervenuti tanto nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica denominata per brevità 'Stadio dello Slalom' quanto in forza della decisione dell'Amministrazione comunale di collaudare i lavori eseguiti alla data di presa in consegna dell'opera medesima.

- con deliberazione n. 17 del 07-03-2013, il Consiglio Comunale approvava l'atto di programmazione economico-finanziaria per pervenire alla nuova e ridimensionata progettazione dello stadio dello slalom di Madonna di Campiglio consistente nella riqualificazione della palazzina esistente a servizio della pista 3/Tre del Canalone Miramonti, nel rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista nonché nell'acquisizione dell'impianto di illuminazione;
- pertanto, veniva dato avvio alle procedure per l'affidamento degli incarichi professionali per la nuova progettazione dell'opera;
- a seguito dell'espletamento della gara di data 27 maggio 2013, veniva individuato nell'ing. Alberto Flaim con studio in Ponte Arche (TN), nella sua qualità di Capogruppo Mandatario dell'Associazione Temporanea Professionisti costituita tra esso ed il p.i. Simone Maestri, il tecnico cui affidare l'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione lavori e assistenza, e di svolgimento di tutte le prestazioni connesse e/o accessorie necessarie per la completa realizzazione dell'opera relativamente ai lavori di "Stadio dello slalom di Madonna di Campiglio: riqualificazione della palazzina esistente a servizio della pista 3/Tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista";
- con deliberazione n. 54 dd. 26-07-2013, il Consiglio Comunale approvava, in linea tecnica, il progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi della zona di arrivo della pista", redatto dall'ing. Alberto Flaim con studio tecnico in Ponte Arche (TN);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28-05-2014, veniva approvato in linea tecnica, il progetto definitivo Il lotto relativo ai lavori di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista", redatto dall'ing. Alberto Flaim con studio tecnico in Ponte Arche (TN), nella sua qualità di Capogruppo Mandatario dell'Associazione Temporanea Professionisti costituita tra esso ed il p.i. Simone Maestri e dai Professionisti incaricati delle prestazioni professionali di geologo, di topografo, di coordinatore della sicurezza, nell'importo complessivo di € 5.247.973,94 di cui € 3.372.863,42 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 1.869.349,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come rideterminato dall'Organo Consultivo Monocratico della P.A.T.;
- il progetto definitivo come sopra approvato, denominato "Il lotto", veniva considerato di fatto progetto definitivo di un unico lotto in quanto le lavorazioni del "I lotto" (consistenti principalmente nella demolizione dell'attuale edificio cronometristi e nello spostamento di alcuni pali di illuminazione nella parte finale della pista), risultavano superate dalle vicende succedutesi per cui sia la demolizione della cabina di cronometraggio (per effetto dell'ingiunzione di rimessa in pristino rivolta con Ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Edilizia-Urbanistica n. 106 dd. 20.08.2013 a Funivie Madonna di Campiglio S.p.A.) che di n. 3 pali di illuminazione in prossimità

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 31-07-2025 COMUNE DI PINZOLO

dell'arrivo della pista del Canalone Miramonti (a causa di sopravvenute necessità di ampliamento della pista nella parte finale) venivano eseguite entro l'autunno 2013 dalla Soc. Funivie Madonna di Campiglio S.p.A.;

- con verbale di deliberazione n. 124 del 22-10-2014 della Giunta Comunale è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista", redatto dal RTP ing. Alberto Flaim con studio tecnico in Comano Terme (TN) e p.i. Simone Maestri con studio tecnico in Carisolo (TN) e dai Professionisti incaricati delle prestazioni professionali di geologo (dott. geol. Dario Zulberti con studio in Trento), di topografo (geom. Paolo Pizzini con studio in Strembo), di coordinatore della sicurezza (ing. Bruti Kapalas Atanasio con studio in Pinzolo), nell'importo complessivo di € 4.877.400,00 di cui € 3.372.863,42 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 1.504.536,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 479 dd. 31.12.2014 del Responsabile dell'Area Tecnica il sopracitato progetto esecutivo è stato approvato a tutti gli effetti negli importi anzi indicati ed è stata finanziata la relativa spesa complessiva;
- con successive determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 54 di data 05.02.2015 e n. 85 dd. 03.03.2015, è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sopracitato l'incarico di elaborare la Variante n. 1 al progetto esecutivo dell'opera per la riduzione dell'8 per cento, ai sensi dell'art. 43 della L.P. n.14/2014, del costo dei progetti di lavori pubblici rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente (Elenco Prezzi provinciale);
- il progetto di Variante n. 1 sopra esplicitato, consegnato dall'R.T.P. è stato integrato anche con l'elaborato "Stima dei costi della Sicurezza", predisposto dal Tecnico incaricato dott. ing. Bruti Kapalas Atanasio;
- con Verbale di accertamento del Responsabile dell'Area Tecnica di data 11.03.2015 prot. n. 2777, è stata approvata la Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di nuova palazzina a servizio della pista 3/Tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista", redatta dal RTP ing. Alberto Flaim con studio tecnico in Comano Terme (TN) e p.i. Simone Maestri con studio tecnico in Carisolo (TN) nonché – per la sola tavola del Piano di Sicurezza – dal coordinatore della sicurezza nominato ing. Bruti Kapalas Atanasio con studio in Pinzolo, nell'importo complessivo di € 4.488.341,99, di cui € 3.109.787,95 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 1.378.554,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un'economia di spesa, rispetto al progetto esecutivo approvato, pari ad € 389.058,01;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 120 di data 01.04.2015 è stato disposto di esperire procedura aperta sotto soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della vigente normativa provinciale e statale in materia, è stato approvato il relativo bando di gara ed inoltre è stata disposta la consegna anticipata dei lavori in assenza di contratto (art. 46 L.P. n.26/1993 e s.m.), previa verifica dei requisiti di legge;
- dai verbali di gara n. 1 e n. 2 rispettivamente di data 13/05/2015 e 19/08/2015 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Mak Costruzioni s.r.l. con sede in via Filos n.18/C, 38015 LAVIS (TN) con il ribasso percentuale del 20,417%, pari ad € 2.492.666,97 comprensivo degli oneri per la sicurezza, più I.V.A. di legge;
- con l'Impresa aggiudicataria è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 3842 di Repertorio - scrittura privata autenticata, in data 17.12.2015, registrato telematicamente a Tione di Trento in data 17/12/2015 n. 915, Serie 1T, per l'importo offerto in sede di gara di € 2.492.666,97 (lavori al

netto del ribasso) compresi oneri della sicurezza di € 87.203,93 non soggetti a ribasso, più I.V.A. di legge;

- i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 20.01.2016, sospesi nella stessa data e ripresi in data 26.04.2016; nuovamente sospesi in data 14.11.2016, in data 01.12.2016 è stato emesso il Verbale di ultimazione parziale dei lavori. In data 22.12.2016 le opere, fino a quel momento realizzate, sono state consegnate anticipatamente per permettere lo svolgimento della programmata gara della coppa del mondo di sci che si svolge annualmente sul Canalone Miramonti. Da quella data nell'area non è stato realizzato alcun altro intervento;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.374 di data 13.10.2015 è stato adeguato all'ammontare dei lavori riportato nel progetto esecutivo approvato, l'onorario da corrispondere al RTP ing. Alberto Flaim con studio tecnico in Comano Terme (TN) e p.i. Simone Maestri con studio tecnico in Carisolo (TN), comportante un maggiore importo contrattuale € 34.627,30 (da ripartirsi a norma di convenzione d'incarico per il 58,75% all'ing. Flaim e per il 41,25% al p.i. Maestri) + CNPAIA 4% sulla quota ing. Flaim e EPPI 2% sulla quota p.i. Maestri (€ 1.099,42) + I.V.A. 22% (€ 7.859,88), per un totale di € 45.586,60 rispetto all'incarico originario;
- nel corso dei lavori di realizzazione dell'interrato dell'edificio dei cronometristi un evento franoso ha portato ad una necessaria, urgente e improcrastinabile decisione in merito a come intervenire al fine di evitare che il problema del dissesto geologico assumesse dimensioni rilevanti nonché al fine di completare i lavori previsti nel progetto esecutivo nelle tempistiche stabilite per permettere lo svolgimento della gara di coppa del mondo di sci, fissata per il mese di dicembre del corrente anno;
- tale evento è sopraggiunto anche se in fase di progetto, vista l'area e il volume interessato dall'opera in parola, era stata data particolare attenzione in riferimento alla concentrazione delle linee di drenaggio delle acque del versante; purtroppo una volta aperto lo scavo, la situazione si è dimostrata aggravata da un locale anomalo contenuto di frazione argillosa, all'interno del materiale di origine morenica ed il materiale descritto, confinato interamente nello sviluppo trasversale dello scavo, a contatto con l'acqua e con lo sgravamento in termini di confinamento generato dalla rimozione del fronte, ha subito un rapido crollo delle proprietà geotecniche acquisite in fase formativa, portando al franamento del versante;
- con lettera di data 19.05.2016 il geologo, dott. Dario Zulberti, già incaricato dal Comune di Pinzolo, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 172 del 22.04.2013 di redigere l'elaborato progettuale "Analisi del rischio geologico", facendo riferimento a quanto contenuto a pag. 52 della relazione geologica presentata, in considerazione della "delicatezza dell'intervento per problematiche connesse al deflusso idrico e per vicinanza all'abitato", consigliava di adottare la direzione lavori geologica;
- conseguentemente con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 197 di data 27.05.2016, è stato affidato al geologo succitato l'incarico della direzione lavori geologica in assistenza all'Ufficio della Direzione Lavori, a supporto dei lavori di "Rimodellamento della pista 3-tre a Madonna di Campiglio con realizzazione di una nuova palazzina servizi";
- come si evince dalla "Relazione descrittiva degli interventi di consolidamento degli scavi, riprofilatura del versante e rimodellamento della pista 3-Tre nella zona di realizzazione della palazzina cronometristi" redatta dal geologo dott. Dario Zulberti, è stato necessario intervenire tempestivamente per mitigare e porre in sicurezza il cantiere e le aree e strutture limitrofe, con la realizzazione di drenaggi, rinforzi strutturali, controllo erosione e franamenti superficiali e altro;
- al fine di accelerare i tempi, come già sopra evidenziato, per il completamento della struttura per la manifestazione della coppa del mondo di sci, il R.T.P. ing. Alberto Flaim e p.i. Simone Maestri, hanno provveduto su richiesta dell'Amministrazione, a redigere una Variante in corso d'opera

comprendente i soli elaborati grafici ed esclusivamente finalizzata all'acquisizione delle autorizzazioni di legge;

- con domanda di data 28 luglio 2016 prot. n. 9091 il Comune di Pinzolo ha chiesto alla Provincia Autonoma di Trento – Commissione di Coordinamento, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 21.04.1987, n.7, l'autorizzazione all'introduzione di una variante in corso d'opera al progetto esecutivo dei lavori in parola (autorizzato con deliberazione della Commissione di Coordinamento n.1842 di data 02.12.2013), concernente i lavori di sistemazione della parte terminale del tracciato sciistico, la modifica e potenziamento del correlato impianto d'illuminazione, nonché la costruzione di una nuova palazzina per cronometristi e servizi nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, inviando gli elaborati grafici, successivamente integrati secondo le richieste formulate dalla stessa Commissione;
- gli elaborati progettuali succitati prevedono i seguenti interventi:
 - la realizzazione di una barriera in micropali tirantati, detta comunemente “berlinese”, posta a tergo dell'area di scavo eseguita per la costruzione della nuova palazzina per cronometristi e servizi al fine di stabilizzare l'imprevisto dissesto geologico verificatosi nel corso dei lavori;
 - una lieve traslazione del sedime della palazzina servizi e cronometristi;
 - altre piccole variazioni consistenti in una lieve traslazione dei pali d'illuminazione a bordo pista, in un lieve spostamento del sedime di appoggio della tribuna spettatori amovibile, nella riproposizione della scala d'accesso al parterre di arrivo a singola rampa e nel prolungamento di un muro di sostegno in c.a., nonché nel diverso posizionamento di un pozzetto dissabbiatore;
- con deliberazione della Commissione di Coordinamento della Provincia Autonoma di Trento n.2232 di data 26 settembre 2016, assunta ai sensi dell'art. 6 della L.P. 21.04.1987, n.7, è stata autorizzata, con prescrizioni tecnico-operative, l'esecuzione dei lavori succitati;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 384 di data 24.10.2016 è stato affidato al RTP ing. Alberto Flaim con studio tecnico in Comano Terme (TN) e p.i. Simone Maestri con studio tecnico in Carisolo (TN), l'incarico di redazione della Variante n.2 al progetto esecutivo, della direzione e contabilizzazione dei maggiori lavori e delle prestazioni connesse e/o accessorie relativamente ai lavori di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista";
- con deliberazione della Giunta comunale n. 144 di data 08.11.2016 è stato deliberato, per le motivazioni contenute nel medesimo provvedimento, di approvare l'atto di indirizzo finalizzato all'introduzione della 3^ Variante nel progetto esecutivo dei lavori di “Stadio dello Slalom: rifacimento della palazzina esistente a servizio della pista 3/TRE del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona d'arrivo della pista” per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - dare un adeguato collegamento fisico tra lo Stadio dello Slalom e il “paese di Madonna di Campiglio”, attraverso la realizzazione di un'importante scalinata coperta che da via Cima Tosa porti direttamente al parterre della pista del Canalone Miramonti, tale da rendere integrato il sistema pista/paese;
 - dare una sistemazione definitiva alla precaria “terrazza Vip” ed annessa scala d'accesso;
 - ristrutturare la vecchia palazzina Stadio dello Slalom;
 - con il succitato provvedimento è stato incaricato il Responsabile dell'Area Tecnica dell'avvio di tutte le procedure necessarie all'introduzione della 3^ Variante e in particolare all'affidamento dell'incarico di elaborazione della Variante medesima ai professionisti costituiti in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) dott. ing. Alberto Flaim (mandatario) e p.i. Simone Maestri (mandante);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 31-07-2025 COMUNE DI PINZOLO

- in data 23.11.2016 prot n. 14315, i Professionisti incaricati hanno consegnato copia completa degli elaborati amministrativi ed economici della variante 2 al progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista", aggiornata secondo le disposizioni impartite dalla Commissione di Coordinamento con la citata Deliberazione 2232 di data 26 settembre 2016;
- tra gli elaborati di variante era compreso l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa esecutrice, rappresentante l'impegno preliminare della stessa ad assumere in carico le lavorazioni aggiuntive (alle medesime condizioni pattuite nel contratto originario) ad esito della favorevole approvazione della variante;
- sugli elaborati progettuali è stato acquisito il parere tecnico-amministrativo ed economico ai sensi degli artt. 54 e 55 della L.P. n.26/93 e ss.mm. di data 16.02.2017 rilasciato dal Servizio Impianti a fune e piste da sci, subordinato alle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nella deliberazione della Commissione di Coordinamento n.1842 di data 2 dicembre 2013;
- in data 20 dicembre 2016 è stato sottoscritto dall'impresa appaltante Mak Costruzioni e dal direttore dei lavori ing. Alberto Flaim il certificato di collaudo statico in corso d'opera e finale, e di conformità alle norme antisismiche, redatto dal collaudatore ing. Fabio Binelli;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 31 di data 16.03.2017 è stata approvata, in linea tecnica, la Variante n. 2 al progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista" e con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 124 di data 16.03.2017 tale Variante è stata approvata a tutti gli effetti, stabilendo che i maggiori lavori sarebbero stati affidati direttamente alla ditta aggiudicataria dei lavori principali tramite atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 126 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- con l'Impresa aggiudicataria è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo, con oggetto "*Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una palazzina a servizio della pista 3/tre del canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista- atto di sottomissione*", di cui al Rep. n. 3876 nella forma della scrittura privata autenticata digitale, in data 12.05.2017, registrato telematicamente a Tione di Trento in data 12.05.2017 al n. 523, Serie 1T, nell'importo dei maggiori lavori per € 364.019,75 più I.V.A. di legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Unità di Missione strategica Coordinamento enti locali e politiche territoriali e della Montagna n. 4 di data 07 aprile 2020, è stata autorizzata la proroga di presentazione della documentazione di rendicontazione entro il 31.12.2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 47 di data 21.05.2020, per le motivazioni in essa meglio esplicitate, è stato deciso di revocare l'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 144 di data 08.11.2016, finalizzato all'introduzione della 3^a Variante nel progetto esecutivo dei lavori di "Stadio dello Slalom: rifacimento della palazzina esistente a servizio della pista 3/TRE del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona d'arrivo della pista", nonché di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica dell'avvio della procedura necessaria all'affidamento dell'incarico professionale di collaudatore tecnico-amministrativo;
- con determinazione del R.A.T. n. 236 del 26.06.2020 è stato disposto di affidare l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera relativamente ai lavori di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/Tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista" all'arch. Alberto Dallio, indicando che il collaudatore dovrà verificare e certificare, sia tecnicamente che amministrativamente, che le

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 31-07-2025 COMUNE DI PINZOLO

opere realizzate fino all'ultima sospensione dei lavori e alla consegna anticipata, avvenuta il 22.12.2016 (collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera), nonché ad opera ultimata (collaudo tecnico-amministrativo), siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al progetto, al contratto e all'atto di sottomissione debitamente approvati. Lo stesso dovrà altresì verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, nonché la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti e la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l'opera;

- con determinazione della Dirigente dell'Unità di Missione strategica Coordinamento enti locali e politiche territoriali e della Montagna n. 85 di data 04 dicembre 2020, è stata autorizzata un'ulteriore proroga per la presentazione della documentazione di rendicontazione, fissando il nuovo termine al 31.12.2021;
- con determinazione del Sostituto Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 6142 di data 15.11.2021 è stato sospeso il termine per la rendicontazione dell'opera;
- con determinazione del Sostituto Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 6703 di data 24.06.2022 è stato fissato per il 6 gennaio 2023 il nuovo termine per la rendicontazione dell'opera;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 07.03.2022:
 - è stato approvato l'atto di indirizzo volto alla ricognizione ai fini della conclusione del collaudo relativo all'opera di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista";
 - è stata confermata e attestata la volontà da parte dell'Amministrazione Comunale di non realizzare la parte fuori terra della palazzina cronometristi, rendendo così collaudabili i lavori eseguiti a tutto il 22.12.2016, giorno in cui sono state prese in consegna le opere;
 - è stato invitato il RUP a dare mandato al collaudatore tecnico-amministrativo, incaricato con determinazione del R.A.T. n. 236 dd. 26.06.2020, di procedere alla conclusione del collaudo definitivo dell'opera;
- in data 16.05.2022 al prot. n. 7219 sono pervenuti da parte del collaudatore tecnico-amministrativo la relazione finale di collaudo con l'allegato verbale di visita del giorno 11.08.2021 e la richiesta di riconoscimento in contabilità di lavorazioni meritevoli di collaudo non preventivamente autorizzate;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 69 di data 18.05.2022 è stato disposto:
 - di prendere atto di quanto contenuto nella relazione finale di collaudo dell'opera di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista", a firma dell'Arch. Alberto Dallio, pervenuta in data 16.05.2022 al prot. n. 7219, con relativo verbale di visita del giorno 11.08.2021;
 - di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 197 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, per quanto esposto in premessa, in merito all'ammissione nella contabilità delle lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzate, riportate nella relazione di collaudo di cui al punto 1), così come di seguito riassunte:

Opere per l'allontanamento delle acque meteoriche dal nuovo Skiweg	€ 7.979,42
Rimozione parapetto e pali bandiere lungo via 3-tre	€ 1.240,60

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 31-07-2025 COMUNE DI PINZOLO

Modifiche nei collegamenti cablati per un incremento netto del corpo d'opera	€ 8.190,33
Semina delle superfici prative	€ 44.356,65
Tetto rovescio per un incremento netto del corpo d'opera	€ 17.019,23
Sistema di impermeabilizzazione a "Vasca bianca"	€ 14.283,16

- in data 14.09.2022 al prot. n. 13653 è pervenuto il certificato di collaudo redatto dal collaudatore tecnico-amministrativo arch. Alberto Dallio, con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili e si liquida il credito residuo all'impresa come di seguito riportato:

Importo conto finale determinato in sede di revisione		€ 2.687.644,16
Deduzioni:		
Acconti già corrisposti	€ 1.303.355,00	
Pagamenti diretti ai subappaltatori	€ 1.030.557,93	
anticipazione	€ 124.633,35	
Totale deduzioni	€ 2.458.546,28	€ (2.458.546,28)
Credito dell'Impresa		€ 229.097,88

In data 06.10.2022 l'appaltatore ha trasmesso, con prot. n. 14854, il certificato di collaudo sottoscritto con riserve, non accolte dall'Amministrazione comunale e contro dedotte puntualmente nella deliberazione della Giunta comunale n.196 di data 13.12.2022, cui si rinvia *per relationem* ai fini della cognizione dell'articolata e complessa vicenda, recependo in essa i contenuti della relazione riservata trasmessa dal Collaudatore che dà conto, tra le altre osservazioni formulate, della mancata/errata contabilizzazione di opere.

Avverso il mancato accoglimento delle riserve sussumibili in distinte tipologie ovvero sia per *sospensione illegittima dei lavori* (poi rinunciata in favore della *riserva per danni da ritardato collaudo*), per *mancata/errata contabilizzazione di opere* e, infine, per *maggiori oneri per ritardato pagamento degli stati di avanzamento lavori*, l'impresa aggiudicataria ha ricorso in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Trento per proporre le domande relative alle riserve iscritte nel certificato di collaudo dell'opera.

L'atto di citazione di data 14.12.2022, iscritto al n. 3106/2022 R.G., chiedeva la condanna del Comune di Pinzolo alla corresponsione in favore dell'attrice MAK Costruzioni srl dell'importo di euro 1.473.514,92.

Il Comune di Pinzolo è resistito nel giudizio instaurato con deliberazione di Giunta comunale n. 5 di data 10.01.2023, incaricando l'Avvocatura di Stato del patrocinio.

Giova mettere in luce che l'esecuzione dell'appalto è risultata all'evidenza connotata da una sequenza articolata di atti e di attività posti in essere da entrambi i rappresentanti e/o referenti incaricati dalle Parti del giudizio processuale al punto che il Giudice Istruttore ha nominato con ordinanza di data 16.07.2024, un CTU – Consulente tecnico d'ufficio, cui è stata assegnata una strutturata e complessa istruttoria, riportata in breve sintesi di seguito, che ha comportato la ricostruzione:

- dell'intero andamento delle attività edilizie svolte in esecuzione del contratto di appalto;
- della qualificazione e quantificazione dei lavori della Variante n.2 al fine di verificare se le opere che il Collaudatore ha escluso dal certificato di collaudo in quanto non autorizzate, fossero in qualunque modo rinvenibili o comunque riconducibili agli elaboratori progettuali redatti e approvati nonché accertare la compatibilità della porzione interrata realizzata *de facto* dall'appaltatore con l'edificazione della progettata parte fuori terra della palazzina cronometristi, stralciata poi dal progetto;
- dei presupposti giuridici e fattuali delle sospensioni disposte dal D.L. al fine di accertarne l'adeguatezza dei tempi;
- e, quindi, della tempestività e fondatezza delle riserve formulate da Parte attrice e la congruità della loro entità economica, come risultano dall'atto di citazione.

I tempi processuali e quelli necessari al CTU per addivenire alla conclusione dell'istruttoria in contraddittorio costante e approfondito con i CTP – Consulenti tecnici di parte, sono stati contraddistinti da un'operazione complessa di analisi di documenti e di attività, che solo in epoca recente è confluita nella proposta di accordo transattivo pervenuta a protocollo comunale in data 29.05.2025, in quanto contenuto risolutorio della relazione di consulenza tecnica finale nonché esito di una composizione bonaria della controversia auspicata da entrambi i CTP – Consulenti tecnici di parte, fin dall'inizio delle operazioni peritali.

All'esito, dunque, della strutturata consulenza tecnica, l'Amministrazione comunale si è determinata a favore del componimento bonario della lite instaurata ritenendo meritevole di accoglimento il contenuto della proposta di conciliazione, in quanto rispondente all'interesse pubblico primario di tutela del patrimonio e del bilancio pubblico. Il verbale di conciliazione sottoscritto pattuisce il riconoscimento all'impresa appaltatrice dell'importo per lavori *di euro arrotondati 190.000,00 (più IVA)*, pur quantificati nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo ma dedotti dalla liquidazione all'appaltatore *in quanto si discostavano dalle previsioni progettuali formanti oggetto di contratto (Variante n.2).*

L'importo di detti lavori eseguiti *de facto* dalla ditta appaltatrice e quantificati nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo seppur non ammessi nella contabilità dell'opera in quanto non autorizzati nelle forme ritualmente previste dalla disciplina di settore, trova adeguata copertura finanziaria nelle scritture contabili afferenti agli impegni di spesa del quadro economico dell'opera; trattasi di impegni di spesa finanziati nel corso dei diversi esercizi finanziari, anche successivi all'atto di citazione in giudizio del Comune di Pinzolo, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato [FPV] destinato a finanziare la spesa re imputata.

Le lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice e non riconosciute nella Relazione di collaudo tecnico – amministrativo in quanto non autorizzate nelle forme di legge, sommano a euro 217.755,30, oltre a oneri fiscali a' sensi di legge *[di seguito si riporta in estratto la relazione di collaudo]:*

A) Realizzazione nuovo edificio "CRONO"	
A3) Realizzazione piano interrato e drenaggio (Var 2 + Vasca bianca + Tetto rovescio)	31.302,39 €
A4) Realizzazione piano rialzato	-17.537,20 €

A5) Realizzazione piano primo	-10.704,42 €
A6) Realizzazione copertura e finiture esterne	-116.100,82 €
A7) Opere interne	
A7-1) Impianto termoidraulico	-16.583,20 €
A7-2) Impianto elevatore	-15.911,96 €
A7-3) Impianto elettrico	-38.191,03 €
A7-4) Opere edili e finiture	-1.051,17 €
A8) Sistemazioni esterne e di completamento (<i>aggiunta semina, detratte opere non realizzate: scala, parapetti, rivestimenti granito e legno</i>)	-1.675,50 €
B) Realizzazione nuova illuminazione piste "Tre-3"	8.190,33 €
D) Opere di regimazione idraulica acque piovane e sorgive	7.979,42 €
E) Sistemazioni esterne generali...	1.240,60 €
TOTALE DIFFERENZA DA CONTRATTO (VAR 2):	-169.042,56 €

La composizione bonaria della lite comporta la pattuizione del loro riconoscimento nel valore economico di euro 190.000,00, oltre a oneri fiscali a' sensi di legge. La somma pattuita nella conciliazione giudiziale per i lavori eseguiti, ha conseguito ad ogni buon conto un'economia di spesa di circa il sette per cento rispetto al valore della riserva prospettata in sede di giudizio (Atto di citazione...omissis...*Di qui il diritto dell'Impresa al riconoscimento del suddetto importo di € 196.615,86*).

L'entità e il valore economico contabilizzato *a corpo* delle opere sussunte nel verbale di conciliazione giudiziale si presume originare da una *composizione ragionevole* operata dal CTU in contraddittorio con i CTP, degli importi istanziati in sede di giudizio dall'impresa appaltatrice e di quelli rappresentati nella contabilizzazione del Collaudatore.

Nell'intento di conseguire il maggior vantaggio economico derivante *dal fare proprie* opere realizzate da terzi e ritenute di pubblico interesse in quanto funzionali all'opera collaudata seppur non remunerate e *concludere opportunamente* un contenzioso aleatorio e alquanto oneroso, la Giunta comunale ha deliberato a favore della sottoscrizione ad opera del Sindaco *pro tempore* del Verbale di conciliazione nell'udienza di data 09.07.2025 dinanzi al Tribunale ordinario di Trento Sezione civile.

Nel verbale di conciliazione giudiziale le Parti convengono e pattuiscono: *il COMUNE DI PINZOLO verserà a MAK Costruzioni s.r.l. l'importo complessivo di euro 355.000,00 + iva di legge (se dovuta) per i lavori eseguiti, nonché a tacitazione di tutte le riserve esposte negli atti di citazione precedentemente richiamati, dettagliato come di seguito riportato:*

- arrotondati euro 35.000,00 (più IVA se dovuta) per spese generali sostenute da MAK Costruzioni a seguito del protrarsi dei termini per la conclusione dell'iter di liquidazione dei lavori (*approvazione di perizie di variante, redazione di collaudo e liquidazione*);
- arrotondati euro 190.000,00 (più IVA) per lavori effettivamente eseguiti dall'impresa MAK Costruzioni s.r.l., non compresi nella perizia di variante n. 2 e non riconosciuti nel collaudo tecnico-amministrativo;
- arrotondati euro 130.000,00 (più IVA se dovuta) per interessi riconosciuti sull'importo dei

lavori effettivamente eseguiti e per interessi riconosciuti sull'importo liquidato nel collaudo tecnico-amministrativo.

- *spese legali e di consulenza tecnica di parte compensate;*
- *spese di CTU, quantificate in complessivi euro 20.000,00, oltre Inarcassa 4% e Iva 22% su onorario e Inarcassa a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, con vincolo di solidarietà.*

La conciliazione giudiziale importa ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale oltre al valore economico pattuito dei lavori *de facto* realizzati, e puntualmente: arrotondati euro 35.000,00 (più IVA se dovuta) per spese generali sostenute da MAK Costruzioni a seguito del protrarsi dei termini per la conclusione dell'iter di liquidazione dei lavori (approvazione di perizie di variante, redazione di collaudo e liquidazione), arrotondati Euro 130.000,00 (più IVA se dovuta) per interessi riconosciuti sull'importo dei lavori effettivamente eseguiti e per interessi riconosciuti sull'importo liquidato nel collaudo tecnico-amministrativo nonché spese di CTU, quantificate in complessivi Euro 20.000,00, oltre Inarcassa 4 per cento e Iva 22 per cento su onorario e Inarcassa a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 per cento, con vincolo di solidarietà.

La conciliazione giudiziale sottoscritta, dunque, per essere portata ad esecuzione necessita del preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio a'sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del TUEL – Testo unico degli enti locali (*"acquisizione di beni e servizi" in assenza della relativa procedura*), al fine di dare la dovuta rappresentazione contabile alle somme transatte ma non previste nel bilancio dell'ente. La deliberazione consiliare che legittima gli ulteriori oneri scaturenti dalla transazione svolge una duplice funzione: da un lato giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, dall'altro garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativa.

Il Giudice contabile si è espresso in circostanze simili sostenendo che *la sottoscrizione di una transazione che non comporti oneri per il comune non necessita di previo riconoscimento di debiti fuori bilancio. Qualora, invece, vi sia nella transazione una definizione anche di rapporti debitori e creditori tra i soggetti stipulanti potrebbe essere opportuno il previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando gli stessi non siano presenti nella contabilità dell'ente e sempre se sussiste un'utilità per il comune stesso.* E ancora, la lettera applicabile dell'art. 194, lettera e), è utilizzabile in presenza di debiti non già esistenti nel bilancio comunale, con conseguente obbligo di preliminarizzare riconoscimento (Sezioni Riunite in speciale composizione che si sono espresse con la [sentenza n.37/2020](#)) e valutando l'utilità che deriverebbero all'ente stesso (Corte dei Conti Puglia, con [delibera 112/2021](#)).

Quanto ai presupposti di legittimità della motivazione che deve sottendere alla decisione consiliare di legittimazione del debito fuori bilancio originato da una transazione giudiziale, l'ermeneutica consolidata è di ausilio al processo decisorio che esplicita i motivi del riconoscimento del debito mediante la sua riconduzione al sistema di bilancio.

Anzitutto, la conciliazione giudiziale ha i caratteri di una composizione mediata delle controversie dinanzi al Giudice e il potere di transigere rientra ormai pacificamente nella capacità di agire della pubblica amministrazione. L'affermazione del principio di effettività, quale tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo, all'art. 1 del codice del processo amministrativo e del principio di ragionevole durata del processo al successivo articolo 2, inducono a postulare la necessità di rimedi alternativi al giudizio, estensibili alla pubblica amministrazione nel perseguimento dell'interesse pubblico.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 31-07-2025 COMUNE DI PINZOLO

I presupposti di correttezza dell'azione amministrazione nell'esercizio del potere di transigere sono individuati dal Giudice contabile e dalla Suprema corte, *nella disponibilità dei diritti transatti, nella procedimentalizzazione dell'attività conciliativa, nei principi di proporzionalità e di ragionevolezza della decisione conciliativa esternati nella motivazione esauriente del provvedimento, risultato di un'istruttoria approfondita e indice rivelatore della legittimità dell'azione amministrativa.*

La conciliazione *de qua* presenta i tratti caratteristici della transazione come enunciati dall'ermeneutica del Giudice contabile:

- ha per oggetto diritti disponibili vale a dire posizioni giuridiche in ordine alle quali le Parti in lite hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale, rinunciando ai diritti che derivano dal rapporto che le lega. Il nuovo assetto voluto dalle parti in relazione al rapporto controverso si sostituisce ad ogni precedente regolamentazione del rapporto medesimo;
- si fonda su una lite pendente dinanzi al Tribunale ordinario azionata a causa della prospettata incertezza dei rapporti giuridici tra le Parti (*res dubia*). È bene precisare che il presupposto della *res dubia* che caratterizza la transazione è riscontrabile nella contestazione della pretesa o quanto meno nel diritto controverso o comunque connotato da incertezza.
- l'emersione della convenienza economica del contenuto della transazione che risulta all'evidenza ragionevole e congrua *nel quantum* a fronte delle pretese azionate in giudizio dalla Parte attrice. Le conclusioni della relazione della consulenza tecnica che ad ogni buon conto accordano l'importo di 190.000,00 oltre oneri fiscali, per lavori *de facto* eseguiti dall'appaltatore, ne acclarano la compatibilità strutturale con l'edificazione nel suo complesso.

Il prudente apprezzamento dell'Amministrazione comunale nel valutare conveniente e di pubblico interesse la proposta conciliativa per gli ulteriori oneri finanziari correlati al riconoscimento dei lavori, origina certamente dall'incertezza dell'esito del giudizio instaurato in relazione all'entità delle pretese dell'appaltatore.

In punto, è stata consultata l'Avvocatura di Stato patrocinante il Comune di Pinzolo, che si è espressa a favore della conciliazione della vertenza nei termini prospettati dal nominato CTU, nei termini di seguito riportati ... omissis ... *La vertenza giudiziaria si connota, infatti, per particolare difficoltà tecnica. Di tant'è che il Giudice ha ritenuto indispensabile disporre una CTU, nel corso della quale, come rappresentato dall'ing. Montagni, è emersa la scarsa chiarezza di alcuni passaggi e la non esaustività della documentazione a supporto e ciò benchè siano stati offerti in comunicazione tutti i documenti dell'appalto e si sia compiuto il massimo sforzo per esporre e giustificare la posizione dell'Amministrazione comunale.*

Pertanto, vista l'aleatorietà della vertenza, la definizione della stessa a mezzo pagamento di una somma che si aggira intorno ad un quinto (euro 355.000,00) di quella originariamente domandata da controparte (circa euro 1.480.000,00) con integrale compensazione delle spese di lite e di consulenza tecnica di parte e ripartizione per metà delle spese di CTU, appare pienamente conforme agli interessi dell'Amministrazione comunale e ai principi cardine dell'azione amministrativa, tutelando anzi il Comune dal rischio di maggiori e più gravosi esborsi.

- la compatibilità con il fine pubblico primario di tutela del patrimonio e del bilancio dell'Ente in quanto l'opera è in ogni caso collaudata e quindi fruibile e i lavori eseguiti *de facto* dall'appaltatore sono compatibili con l'edificazione nel suo complesso e remunerati nei limiti dell'arricchimento dell'Ente e dell'utilità degli stessi a beneficio della collettività;

- la proporzionalità e quindi l'adeguatezza del mezzo funzionale alla composizione della lite che consegue l'interesse primario di valorizzazione del patrimonio pubblico in uno con il minor detrimento dello stesso a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, riscontrando la soddisfazione della Parte attrice che ha sottoscritto la conciliazione a tacitazione di tutte le riserve versate nell'atto di citazione, salva la responsabilità in capo alla stessa per il biennio decorrente dalla firma del collaudo alla definitività dello stesso e le garanzie di legge. Parimenti, il Comune di Pinzolo dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla MAK Costruzioni Srl per l'opera pubblica 'Realizzazione di una palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista'.

A conclusione della disamina di verifica giuridica dei presupposti dell'interesse pubblico per il recepimento nel bilancio dell'ente della sopravvenienza del debito fuori bilancio scaturente dal verbale di conciliazione, la questione finanziaria circa la sua copertura è, dunque, successiva e ha comportato la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 [variazione di assestamento generale a salvaguardia degli equilibri di bilancio, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 36 di data 31.07.2025].

Nella variazione di assestamento generale a salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stati prudenzialmente stanziati complessivi euro 215.000,00, mediante applicazione della quota accantonata nel risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2024. L'ultima disamina approfondita del contenzioso in essere aveva condotto ad accantonare la somma di euro 1.200.000,00 nel risultato di amministrazione, qualificando come *possibile* la soccombenza nella lite *de qua* in quanto già si controverteva tra le Parti di risolvere la stessa mediante una sua composizione bonaria.

In ordine agli aspetti fiscali degli importi pattuiti, si evince che l'accordo transattivo rappresenta le somme da versare quale valore economico della rinuncia alla prosecuzione del contenzioso (e non quale risarcimento), di talché l'operazione può configurarsi come una prestazione di servizi soggetta ad IVA, in linea con gli orientamenti della Cassazione Civile (*ex multis*, ordinanza n. 33296 del 19 dicembre 2024).

Quanto all'applicazione della previsione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), della L.P. n.26/1993, il maggior compenso concesso alla ditta appaltatrice per lavori realizzati seppur non previamente autorizzati, rientrano nel limite quantitativo di 200.000,00.

Per quanto relazionato in premessa, si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la proposta di deliberazione di legittimazione del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. n.267/2000, giusta Verbale di conciliazione esecutivo della controversia pendente e relativa ai lavori di 'Realizzazione di una palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista', finanziato con risorse debitamente accantonate nel risultato di amministrazione 2024 e stanziato nel bilancio di previsione 2025-2027 per complessivi euro 215.000,00.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria verbale n. 87 del 20.07.2025 (prot. n. 13618 del 21.07.2025), di segno favorevole;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive variazioni;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 31-07-2025 COMUNE DI PINZOLO

- la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18, “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs. n.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile applicato 4/1 del D.lgs. n.118/2011, principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 31.01.2017;
- il Regolamento di contabilità approvato e con deliberazione consiliare n. 61 dd. 27.12.2017, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con Approvato con delibera consiliare n. 19 del 29/03/1995 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 01/03/2021;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 194, comma 1, del Testo unico degli Enti locali, D.lgs. n.267/2000;

Presa visione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile dell'Area tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, entrambi di segno favorevole;

Constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione: favorevoli 12, astenuti nessuno, contrari 5 (Campigotto Luca, Cereghini Sasha, Maffei Liliana, Maffei Giuseppe e Maffei Renzo);

Sulla base di tali risultanze il Consiglio comunale,

DELIBERA

1. di riconoscere a' sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del Testo unico degli Enti locali, per quanto ampiamente relazionato in premessa, il debito fuori bilancio originato dalla transazione giudiziale di componimento bonario dinanzi al Tribunale civile di Trento della controversia instaurata dalla MAK Costruzioni S.r.l. per i lavori di *‘Realizzazione di una palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista’*, negli ulteriori oneri finanziari oltre al valore economico pattuito dei lavori *de facto* realizzati, e puntualmente:
 - arrotondati euro 35.000,00 (più IVA se dovuta) per spese generali sostenute da MAK Costruzioni a seguito del protrarsi dei termini per la conclusione dell'iter di liquidazione dei lavori (approvazione di perizie di variante, redazione di collaudo e liquidazione);

- arrotondati euro 130.000,00 (più IVA se dovuta) per interessi riconosciuti sull'importo dei lavori effettivamente eseguiti e per interessi riconosciuti sull'importo liquidato nel collaudo tecnico-amministrativo;
 - spese di CTU, quantificate in complessivi euro 20.000,00, oltre Inarcassa 4 per cento e Iva 22 per cento su onorario e Inarcassa a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 per cento, con vincolo di solidarietà;
2. di dare evidenza che l'importo lavori eseguiti *de facto* dalla ditta appaltatrice e quantificati in arrotondati euro 190.000,00 (più IVA) per lavori effettivamente eseguiti dall'impresa MAK Costruzioni s.r.l., non compresi nella perizia di variante n. 2 e non riconosciuti nel collaudo tecnico-amministrativo, trova adeguata copertura finanziaria nelle scritture contabili afferenti agli impegni di spesa del quadro economico dell'opera; trattasi di impegni di spesa finanziati al cap. di PEG 9802 mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato [FPV] destinato a finanziare la spesa reimputata nei diversi esercizi successivi all'istaurazione della lite;
 3. di rappresentare che la MAK Costruzioni S.r.l. ha chiesto in origine la condanna del Comune di Pinzolo a rifondere la somma di euro 1.473.514,92 per riserve iscritte nel certificato di collaudo dell'opera e non accolte dall'Amministrazione comunale;
 4. di dare atto che la sopravvenienza del debito fuori bilancio nell'importo conciliato ha comportato la variazione al bilancio di previsione 2025-2027, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 36 di data odierna di assestamento generale a salvaguardia degli equilibri di bilancio, nella quale è stato previsto lo stanziamento di euro 215.000,00, finanziato da avanzo di amministrazione – quota accantonata nel rendiconto di gestione 2024;
 5. di precisare che la somma di euro 215.000,00 al fine di remunerare gli ulteriori oneri finanziari rappresentati da spese generali, interessi legali, CTU e relativi oneri fiscali e previdenziali, trova imputazione al Tit.1^a della spesa cap. di PEG 571 'spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del comune di Pinzolo' del bilancio di previsione 2025-2027;
 6. di demandare agli Organi competenti la registrazione puntuale degli impegni di spesa e la liquidazione delle debenze al fine di dare tempestiva ottemperanza al titolo esecutivo;
 7. di dare evidenza che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente sulla presente proposta di deliberazione con il parere di cui al verbale n. 87 del 20.07.2025 (prot. n. 13618 del 21.07.2025), come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e dall'art. 239 del D.lgs. n.267/2000 e s.m;
 8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, la presente deliberazione viene trasmessa alla competente Procura della Corte dei conti;
 9. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

DS/rs

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 31-07-2025 COMUNE DI PINZOLO

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Rossini Laura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Binelli Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI PINZOLO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 87 del 20 luglio 2025

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: “Articolo 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. n.267/2000. Atto di citazione n. R.G. 3106/2022 - Tribunale di Trento Sezione civile - Verbale di conciliazione giudiziale. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio”.

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2024 al 31.12.2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 dicembre 2023.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: “Articolo 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. n.267/2000. Atto di citazione n. R.G. 3106/2022 - Tribunale di Trento Sezione civile - Verbale di conciliazione giudiziale. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio”.

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

Preliminarmente, si rende necessario precisare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito all'individuazione della normativa di riferimento per analoghe fattispecie, sia in sede consultiva, che in occasione dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevista dall'art. 1 comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) e dall'art. 148 bis del Tuel.

Può, infatti, definirsi consolidato ed accolto pienamente, l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della “...natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio...”

Di conseguenza, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione.

Pertanto la sottoscrizione di una transazione che non comporti oneri per il comune non necessita di previo riconoscimento di debiti fuori bilancio. Qualora, invece, vi sia nella transazione una definizione anche di rapporti debitori e creditori tra i soggetti stipulanti potrebbe essere opportuno il previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando gli stessi non siano presenti nella contabilità dell'ente e sempre se sussiste un'utilità per il comune stesso. È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione. n. 48/2021/PAR, in risposta ad una richiesta di parere di un Ente

Atteso che nel caso in esame si può ravvisare la fattispecie prevista dalla lettera e) del comma 1. dell'art. 194 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente agli oneri aggiuntivi oggetto della transazione, quantunque non in tutti gli oneri aggiuntivi si possa identificare la natura di

acquisizione di beni e servizi ma pare, in ogni caso, l'unica strada percorribile per ricondurre a bilancio tali oneri e quindi funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

La vicenda in argomento risulta particolarmente complessa ed è stata oggetto di puntuale ed analitica analisi nelle premesse indicate nella proposta della deliberazione in esame, a cui si rinvia, in particolare quelle di seguito riportate:

In data 06.10.2022 l'appaltatore ha trasmesso, con prot. n. 14854, il certificato di collaudo sottoscritto con riserve relativo ai lavori di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista", riserve non accolte dall'Amministrazione comunale e contro dedotte puntualmente nella deliberazione della Giunta comunale n. 196 di data 13.12.2022, cui si rinvia per relationem ai fini della cognizione dell'articolata e complessa vicenda, recependo in essa i contenuti della relazione riservata trasmessa dal Collaudatore.

Avverso il mancato accoglimento delle riserve sussumibili in distinte tipologie ovverosia per sospensione illegittima dei lavori (poi rinunciata in favore della riserva per danni da ritardato collaudo), per mancata/errata contabilizzazione di opere e, infine, per maggiori oneri per ritardato pagamento degli stati di avanzamento lavori, l'impresa aggiudicataria ha ricorso in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Trento per proporre le domande relative alle riserve iscritte nel certificato di collaudo dell'opera.

L'atto di citazione di data 14.12.2022, iscritto al n. 3106/2022 R.G., chiedeva la condanna del Comune di Pinzolo alla corresponsione in favore dell'attrice MAK Costruzioni srl dell'importo di euro 1.473.514,92.

Il Comune di Pinzolo è resistito nel giudizio instaurato con deliberazione di Giunta comunale n. 5 di data 10.01.2023, incaricando l'Avvocatura di Stato del patrocinio.

I tempi processuali e quelli necessari al CTU per addivenire alla conclusione dell'istruttoria in contraddittorio costante e approfondito con i CTP – Consulenti tecnici di parte, sono stati contraddistinti da un'operazione complessa di analisi di documenti e di attività, che solo in epoca recente è confluita nella proposta di accordo transattivo pervenuta a protocollo comunale in data 29.05.2025, in quanto contenuto risolutorio della relazione di consulenza tecnica finale nonché esito di una composizione bonaria della controversia auspicata da entrambi i CTP – Consulenti tecnici di parte, fin dall'inizio delle operazioni peritali. All'esito, dunque, della strutturata consulenza tecnica, l'Amministrazione comunale si è determinata a favore del componimento bonario della lite instaurata ritenendo meritevole di accoglimento il contenuto della proposta di conciliazione, in quanto rispondente all'interesse pubblico primario di tutela del patrimonio e del bilancio pubblico. A tal fine, la Giunta comunale ha deliberato a favore della sottoscrizione ad opera del Sindaco pro tempore del Verbale di conciliazione nell'udienza di data 09.07.2025 dinanzi al Tribunale ordinario di Trento Sezione civile.

Si è quindi giunti alla transazione giudiziale di componimento bonario dinanzi al Tribunale civile di Trento della controversia instaurata dalla MAK Costruzioni S.r.l. per proporre le domande relative alle riserve iscritte nel certificato di collaudo dell'opera inerente i lavori di "Realizzazione di una palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista", nei valori economici del Verbale di conciliazione sottoscritto dal Sindaco pro tempore nell'udienza di data 09.07.2025 dinanzi al Tribunale ordinario di Trento Sezione civile, e precisamente:

- arrotondati euro 35.000,00 (più IVA se dovuta) per spese generali sostenute da MAK Costruzioni a seguito del protrarsi dei termini per la conclusione dell'iter di liquidazione dei lavori (approvazione di perizie di variante, redazione di collaudo e liquidazione);

- arrotondati euro 190.000,00 (più IVA) per lavori effettivamente eseguiti dall'impresa MAK Costruzioni s.r.l., non compresi nella perizia di variante n. 2 e non riconosciuti nel collaudo tecnico-amministrativo;

- arrotondati euro 130.000,00 (più IVA se dovuta) per interessi riconosciuti sull'importo dei lavori effettivamente eseguiti e per interessi riconosciuti sull'importo liquidato nel collaudo tecnico-amministrativo;

- spese legali e di consulenza tecnica di parte compensate;

- spese di CTU, quantificate in complessivi euro 20.000,00, oltre Inarcassa 4 percento e Iva 22 percento su onorario e Inarcassa a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 percento, con vincolo di solidarietà;

Preso atto che il Bilancio di previsione 2025-2027, la nota integrativa allegata bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 30 dicembre 2024;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile e di copertura finanziaria;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Considerato infine:

- che l'ammontare del debito fuori bilancio da riconoscere è stato determinato in complessivi Euro 215.000,00 corrispondenti ai maggiori oneri derivanti dalla transazione giudiziale di componimento bonario della controversia instaurata dalla MAK Costruzioni S.r.l. per i lavori in argomento;
- che l'Ente ha tenuto in considerazione tutta una serie di elementi in particolare la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, i presupposti dell'interesse pubblico, la proporzionalità e quindi l'adeguatezza del mezzo funzionale alla composizione della lite che consegue l'interesse primario di valorizzazione del patrimonio pubblico;
- che l'ammontare del debito da riconoscere risulta finanziato con risorse debitamente accantonate nel risultato di amministrazione 2024 e stanziato nel bilancio di previsione 2025-2027 per complessivi euro 215.000,00.
- Atteso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28 aprile 2025 è stato approvato il Rendiconto del Comune di Pinzolo riguardante la gestione esercizio finanziario 2024 e relativi allegati, che riporta un risultato di amministrazione di euro 10.938.919,34 distinto tra:
 - o parte accantonata euro 2.429.857,05
 - o parte vincolata euro 1.598.740,44
 - o parte destinata agli investimenti euro 1.909.734,93
 - o parte disponibile euro 5.000.586,92.
- che la spesa in argomento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025-2027 con imputazione, per euro 215.000,00 (al fine di remunerare spese generali, interessi legali, CTU e relativi oneri fiscali e previdenziali) al Tit.1° della spesa cap. di PEG 571 "spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del comune di Pinzolo"
- che l'importo lavori eseguiti de facto dalla ditta appaltatrice e quantificati in arrotondati euro 190.000,00 (più IVA) per lavori effettivamente eseguiti dall'impresa MAK Costruzioni s.r.l., non compresi nella perizia di variante n. 2 e non riconosciuti nel collaudo tecnico-amministrativo, trova adeguata copertura finanziaria nelle scritture contabili afferenti agli impegni di spesa del quadro economico dell'opera;

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione avente per oggetto: **"Articolo 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. n.267/2000. Atto di citazione n. R.G. 3106/2022-Tribunale di Trento Sezione civile - Verbale di conciliazione giudiziale. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio"**.

20 luglio 2025



Firmato digitalmente da:

Trentin Ruggero

Firmato il 21/07/2025 09:40

Seriale Certificato: 2235969

Valido dal 27/02/2023 al 27/02/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.